

**REGOLAMENTO
ORGANI COLLEGIALI
DELLE SCUOLE PARITARIE
“Fondazione Sacro Cuore”**

(Approvato dal c.d.a. della Fondazione Sacro Cuore il 28 novembre 2024)

INDICE

PREMESSA	Pag. 3
Art. 1 - Costituzione degli Organi Collegiali	Pag. 3
Art. 2 - Finalità Istituzionali	Pag. 3
Art. 3 - Il ruolo del Rettore	Pag. 3
CAPITOLO I – CONSIGLIO DI ISTITUTO	Pag. 4
Art. 4 - Composizione ed elezione	Pag. 4
Art. 5 - Attribuzioni	Pag. 4
Art. 6 - Funzioni del Presidente	Pag. 5
Art. 7 - Durata in carica del Consiglio di Istituto	Pag. 5
Art. 8 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere	Pag. 5
CAPITOLO II – COLLEGIO DEI DOCENTI e COLLEGIO UNITARIO	Pag. 7
Art. 9 - Composizione e riunioni	Pag. 7
Art. 10 - Competenze	Pag. 7
Art. 11 - Collegio unitario	Pag. 8
CAPITOLO III - CONSIGLIO DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I°	Pag. 9
Art. 12 - Composizione	Pag. 9
Art. 13 - Competenze	Pag. 9
CAPITOLO IV – ASSEMBLEE DEI GENITORI E UNITARIA	Pag. 10
Art. 14 - Assemblee dei genitori	Pag. 10
Art. 15 - Conclusioni delle Assemblee	Pag. 10
Art. 16 - Assemblea unitaria	Pag. 10
CAPITOLO V – ESERCIZIO DEL VOTO	Pag. 11
Art. 17 - Elettorato	Pag. 11
Art. 18 - Candidature	Pag. 11
Art. 19 - Svolgimento delle elezioni	Pag. 11
CAPITOLO VI – NORME FINALI	Pag. 12
Art. 20 - Interpretazione, integrazione e modificabilità dello “Regolamento”	Pag. 12
Art. 21 - Vigore del presente “Regolamento”	Pag. 12

PREMESSA:

Le Scuole della Fondazione Sacro Cuore di Cesena fin dalla loro origine hanno sempre dato grande importanza alla realizzazione di una comunità educativa incentrata sull'importanza della partecipazione dei genitori alla vita scolastica.

Art. 1 - Costituzione degli Organi Collegiali

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sacro Cuore di Cesena per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le componenti alla gestione delle attività scolastiche ed educative delle proprie scuole, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla L. n° 62/2000 e al D.M. n° 267 del 29 novembre 2007 sulla parità scolastica, istituisce i seguenti organi collegiali:

1. Consiglio di Istituto, rappresentativo della scuola primaria e secondaria di primo grado;
2. Collegio dei docenti per ogni ordine di scuola e Collegio dei docenti unitario di tutte le scuole;
3. Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado;
4. Assemblea dei genitori e assemblea unitaria

L'attività di tali organi è regolata dal presente Regolamento.

Art. 2 - Finalità istituzionali

Scopo della Fondazione è lo svolgimento di attività educative e di istruzione favorendo l'attuarsi di iniziative che esprimano compiutamente il dettato costituzionale di una scuola libera e pubblica coinvolgendo in particolare le famiglie che frequentano le proprie scuole.

Pertanto, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nel **Piano triennale dell'offerta formativa**, che è assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa delle scuole.

Al consiglio di amministrazione della Fondazione spetta in definitiva il giudizio sull'eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

Art. 3 - Il ruolo del Rettore

E' riconosciuta la figura del rettore delle Scuole del Sacro Cuore di Cesena che è punto di riferimento educativo e di legame tra i vari soggetti che compongono la comunità scolastica.

Il rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Sacro Cuore di Cesena e ha il compito di rappresentare, riscoprire e approfondire la mission dell'Istituto scolastico.

Partecipa al Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Sacro Cuore di Cesena e funge da legame tra CdA e struttura educativa delle scuole, verificando e attuando i valori educativi e gli scopi statuari della Fondazione Sacro Cuore di Cesena. Per svolgere il suo compito può creare organi e uffici utili allo svolgimento del suo incarico di coordinamento, coinvolgendo in particolare i coordinatori didattici delle scuole.

Capitolo I - CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 4 - Composizione ed elezione

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è unico per la scuola primaria e secondaria di primo grado ed è composto da membri di diritto e membri eletti.

Sono membri di diritto:

- Il Rappresentante legale della Fondazione Sacro Cuore di Cesena
- Il rettore delle scuole della Fondazione Sacro Cuore di Cesena
- Il coordinatore didattico della scuola primaria
- Il coordinatore didattico della scuola secondaria di primo grado
- Il direttore generale della Fondazione Sacro Cuore di Cesena
- Il segretario amministrativo
- Un rappresentante delle Associazione Paola Piraccini (che propone al c.d.a. della Fondazione una terna di nomi dalla cui viene scelto il rappresentante)

Sono membri eletti:

- Tre genitori della scuola primaria
- Tre genitori della scuola secondaria di primo grado
- Tre docenti della scuola primaria
- Tre docenti della scuola secondaria di primo grado

L'appartenenza ai rispettivi settori dei docenti e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del Consiglio d'Istituto. I docenti votano i loro rappresentanti all'interno del Collegio Docenti; i rappresentanti di classe dei genitori della scuola primaria e secondaria di primo grado eleggono fra i rappresentanti stessi i partecipanti al Consiglio di Istituto.

Le elezioni sono a scrutinio segreto.

In caso di mutamento del settore, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico [docenti] o di frequenza dell'alunno [genitori]), si procederà alla sua sostituzione con un rappresentante di categoria e di settore che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti così come dall'art. 6, comma 2.

Art. 5 - Attribuzioni

Il Consiglio d'istituto, fatte salve le competenze specifiche del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Sacro Cuore di Cesena, del Rettore della scuola, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

- a) elegge** nella prima seduta, tra i rappresentanti dei genitori, il Presidente, a maggioranza assoluta nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda;
- b) adotta** il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti e deliberato dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia (DPR 275/2000 e L.170/2015);

- c) **esprime parere** sul regolamento interno delle scuole redatto dal Collegio Docenti;
- d) **esprime parere** all'inizio di ogni anno scolastico sui criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, le visite guidate ed i viaggi di istruzione;
- e) **delibera** il calendario scolastico su proposta del Collegio Docenti in base alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal regolamento in materia di autonomia;
- f) **promuove** contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- g) **promuove** la partecipazione delle scuole ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) **offre suggerimenti** sui criteri generali per la programmazione di attività extrascolastiche e di viaggi e visite d'istruzione;
- i) **esprime consigli** in merito alle modalità di comunicazione scuola-famiglia;
- j) **sostiene, promuove e propone** iniziative della scuola;
- k) **propone e segnala** al Consiglio di amministrazione dell'Istituto indicazioni sulla dotazione degli strumentitecnico-scientifico e didattici della scuola;
- l) **esprime parere sui** criteri generali di precedenza e formazione delle classi, su proposta del Collegio Docenti;
- m) **contribuisce all'attuazione del Piano di miglioramento legato al RAV**

Art. 6 - Funzioni del Presidente

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da un genitore eletto che designa tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 7.

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I. e stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli.

Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Art. 7 - Durata in carica del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i rappresentanti nei Consigli di Classe.

Art. 8 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il C.I. dovrà riunirsi almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in

ore non coincidenti con l'orario scolastico.

Il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione e l'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche «ad horam» e con qualsiasi mezzo.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

I verbali di ogni seduta del Consiglio di Istituto vengono conservati agli atti sia in forma cartacea sia digitale.

Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione della carica di Vice Presidente ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro *caso* la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

Capitolo II - COLLEGIO DEI DOCENTI e COLLEGIO UNITARIO

Art. 9 - Composizione e riunioni

Sono istituiti i collegi docenti della scuola **Primaria** e **Secondaria di primo grado**, ai Collegi partecipano i docenti che operano all'interno del proprio ordine di scuola.

Il collegio docenti è presieduto dal coordinatore didattico in collaborazione con il rettore dell'istituto. Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal coordinatore didattico che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il coordinatore didattico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 10 - Competenze

Il Collegio dei Docenti:

- a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare, quale organo tecnico, **elabora** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio d'istituto; **cura** la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal P.T.O.F. (Piano triennale dell'Offerta Formativa); adotta il Piano di miglioramento legato al RAV.
- b) **formula proposte** al Coordinatore didattico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto, dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto e della normativa vigente sull'autonomia;
- c) **valuta** periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- d) **provvede** all'adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Classe;
- e) **adotta e promuove** iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- f) **promuove** iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
- g) **elegge** i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;
- h) **esamina**, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico - psico - pedagogici e di orientamento.
- i) nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.

Art. 11 - Collegio unitario

È istituito il Collegio unitario delle scuole del Sacro Cuore di Cesena. Al Collegio partecipano tutti i docenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado dell'Istituto.

Al Collegio possono partecipare, su invito del rettore dell'Istituto, anche altri docenti di scuole che hanno come punto di riferimento educativo la rete dell'Associazione nazionale "Il Rischio Educativo". Al Collegio possono essere invitati i soci e i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione Sacro Cuore. Possono inoltre essere invitati a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo e formativo, specialisti in campo medico, educativo, pedagogico o di altri settori, qualora se ne ravvisi la necessità per un confronto.

Il Collegio unitario ha uno scopo formativo degli insegnanti, di indirizzo educativo e di dialogo su tematiche educative, pedagogiche e scolastiche.

Il Collegio unitario è convocato dal rettore dell'Istituto e si riunisce ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

Capitolo III - CONSIGLIO DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I°

Art. 12 - Composizione

I Consigli di Classe sono composti dai Docenti delle singole classi.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal coordinatore didattico ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Partecipano al consiglio di classe, 2 volte all'anno (una volta nel primo e una nel secondo quadrimestre) anche i rappresentanti di classe dei genitori eletti all'inizio di ogni anno scolastico per un dialogo sull'andamento generale della classe.

Oltre ai rappresentanti di classe possono essere convocati alla riunione del consiglio eventualmente anche tutti i genitori della classe, per l'esposizione e l'esame di problemi o progetti riguardanti tutta la classe o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

Art. 13 - Competenze

I Consigli di Classe si riuniscono almeno due volte all'anno in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe con la sola diretta partecipazione dei docenti.

Capitolo IV - ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 14 - Assemblee dei Genitori

I Genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste nel presente capitolo.

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe, di scuola o d'Istituto.

Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Coordinatore didattico.

L'assemblea di Classe è convocata dal Coordinatore didattico all'inizio dell'anno scolastico o su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe.

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della metà dei rappresentanti di ogni scuola o del 20% dei genitori del settore interessato.

Il Coordinatore didattico, esaminata la predetta richiesta e previo esame dell'ordine del giorno proposto, informa il Consiglio di Istituto e procede alla convocazione.

L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori eletti rappresentanti di classe.

L'Assemblea d'Istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario, scelto in seno al Comitato dei Genitori.

All'Assemblea di Classe e d'Istituto possono partecipare le insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Art. 15 - Conclusioni delle Assemblee

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali.

Le conclusioni delle assemblee dei genitori devono essere comunicate al Consiglio d'Istituto, per eventuali decisioni di sua competenza.

Art. 16 - Assemblee unitaria

I Rappresentanti di classe della scuola secondaria di primo grado e i rappresentanti di classe della scuola primaria riuniti all'interno di un'assemblea unitaria procedono all'elezione dei Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto.

Capitolo V - ESERCIZIO DEL VOTO

Art. 17 - Elettorato

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente «Regolamento», spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti tali organismi: docenti, genitori.

L'appartenenza a diversi settori di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

Art. 18 - Candidature

Per il Consiglio d'Istituto:

- a) personale docente: tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono del diritto di voce attiva e passiva;
- b) genitori godono del diritto di voce attiva e passiva in relazione all'ordine di scuola frequentata dal proprio figlio.

Art. 19 - Svolgimento delle elezioni

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dal Coordinatore didattico in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Capitolo VI - Norme finali

Art. 20 - Interpretazione, integrazione e modificabilità del «Regolamento»

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente regolamento o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni, integrazioni o modifiche è il **Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Sacro Cuore di Cesena** sentito il parere del Consiglio d'Istituto.

Art. 21 - Vigore del presente «Regolamento»

Il presente «Regolamento», deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Sacro Cuore di Cesena, abroga e sostituisce ogni precedente regolamentazione ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2024/25.